



Decreto Dirigenziale n. 270 del 11/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DELLA DISCARICA DI PAENZANO 2 IN LOC. SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)" - PROPONENTE S.A.P. NA S.P.A. - CUP 6156

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che il Settore Ecologia e Tutela Ambiente della Provincia di Napoli ha trasmesso, con propria nota acquisita al prot. del Settore Tutela Ambiente n. 6800 del 05/01/2012, istanza della S.A.P. NA S.p.a. - con sede in Piazza Matteotti 1 c/o Palazzo della Provincia nel Comune di Napoli - di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa agli *"Interventi di riqualificazione morfologica della discarica di Paenzano 2 in loc. Schiava nel Comune di Tufino (NA)"*;
- b. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 46274 del 20/01/2012, la S.A.P. NA S.p.a. ha trasmesso integrazioni documentali acquisite al prot. regionale n. 146293 del 27/02/2012;
- c. che, su successiva specifica richiesta prot. regionale n. 451461 del 12/06/2012, la S.A.P. NA S.p.a.

ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali e chiarimenti acquisiti al prot. regionale n. 605425 del 06/08/2012 e, ancora, al prot. regionale n. 674161 del 14/09/2012;

- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa D'Ercole Isabella, dalla Dr.ssa Grieco Francesca e dall'Ing. Rampone Michele, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 16/05/2013, ha deciso di esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- a.1 garantire l'interfaccia tra l'iter di cui all'art. 242 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le attività di cui al Piano di gestione operativa di cui al DLgs 36/2003 e s.m.i.di, attraverso l'acquisizione, in relazione a quanto previsto dall'art. 252 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., preliminare dell'espressione formale da parte del soggetto istituzionale competente in relazione alla compatibilità tecnica nonché temporale del progetto in esame, essendo l'area in oggetto ricompresa nell'ex Sito di Interesse Nazionale (SIN) Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano (D.M. 10 gennaio 2000 - D.M. 8 marzo 2001 - D.M. 31 gennaio 2006), inquadrato nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC), appartenente alla sub-perimetrazione dell'ex SIN con la denominazione "*Discarica località Schiava Paenzano II*" – Codice 3085A002;
 - a.2 utilizzare esclusivamente il compost fuori specifica CER 19.05.03, prodotto in seguito all'introduzione dei nuovi processi di trattamento negli impianti STIR, quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura della discarica, in conformità con quanto previsto dal Disciplinare regionale di cui alla DGR 426/2011: "per la copertura superficiale finale delle discariche, in applicazione di quanto previsto dal punto 1 del paragrafo 2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/03 e dall' autorizzazione alla costruzione ed alla gestione della discarica, devono essere garantite, tra le altre, le seguenti condizioni:
 - 1. *il biostabilizzato deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella 1 colonna B;*
 - 2. *il biostabilizzato deve essere conforme ai criteri di ammissibilità di cui al DM 27/09/2010 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*";
 - a.3 adeguare il progetto alle condizioni imposte dalla DGR 426/2011 ed in particolare alle seguenti:
 - 3. *l'utilizzo del biostabilizzato deve essere espressamente previsto nel Piano di Ripristino Ambientale della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica e deve essere riportato come operazione di recupero di rifiuti [R10];*
 - 4. *il biostabilizzato deve essere miscelato al terreno nella proporzione del 50% ed utilizzato per un primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza;*
 - 5. *venga posto su questo primo strato un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza; lo spessore di questo secondo strato potrà essere superiore ai 50 cm in considerazione della destinazione d'uso finale prevista per l'area.*
- Si prescrive, inoltre:
- a.4 l'acquisizione di pareri preventivi in relazione all'inquadramento del sito, ricadente nella perimetrazione dell'ex Autorità di Bacino Nord Occidentale (attualmente confluita nell'"Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale" con DPGR n. 143 del 15/05/2012), in quanto, come indicato dallo stesso SIA nell'ambito del Quadro Programmatico, l'area d'interesse:
 - o rientra per il margine occidentale, in zona a Rischio Frana R3 elevato e Pericolosità da frana P3;

- o rispetto al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Nord-Occidentale della Campania (PSAI), con riferimento alla carta del Rischio da frana, l'area viene identificata come "cava" e considerata come una zona il cui livello di rischio e suscettibilità potrà essere definito a seguito di studi ed indagini di dettaglio mirati alla verifica delle condizioni di stabilità;
 - o rispetto al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Nord-Occidentale della Campania (PSAI), con riferimento alla carta del Rischio idraulico, l'area è perimetrata come una zona R4: zona il cui livello di rischio è molto elevato;
 - o con riferimento alla carta della Pericolosità idraulica, l'area è perimetrata come zona Pa: Area di cava a suscettibilità alta per fenomeni di trasporto liquido e solido da alluvionamento;
- a.5 il rispetto del DLgs 36/2003 All. 1 par. 2.3 *"Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia"* in relazione al sistema di regimentazione delle acque meteoriche allontanate per gravità dal perimetro dell'impianto attraverso il canale di raccolta previsto lungo il perimetro dell'invaso, valutando l'opportunità di provvedere al dimensionamento con un Tempo di ritorno maggiore (50 anni), comunque concordato con l'Autorità di Bacino competente in relazione a quanto rilevato sopra;
- a.6 che il posizionamento dei nuovi pozzi avvenga valutando le opportune profondità e pendenze, in modo da coprire l'intera area della discarica legandosi al preesistente sistema di drenaggio di fondo, tenendo in stretta considerazione lo stato attuale dell'impianto di gestione del percolato, che potrebbe presentare ristagni sul fondo della discarica, eventualmente comportando a puro titolo di esempio: una diminuzione della stabilità dell'ammasso dei rifiuti con la possibile formazione di superfici di scivolamento in grado di provocare smottamenti di frazioni anche considerevoli; un aumento del carico idrostatico di percolato sulla copertura di fondo con la formazione di un battente idrico che regola la potenziale fuoriuscita di liquame e la conseguente immissione nel sottosuolo; peggioramento delle caratteristiche qualitative del percolato che si carica maggiormente di sostanze inquinanti contenute nei rifiuti per effetto di un tempo di contatto più lungo;
- a.7 di implementare le batterie di indicatori proposti unitamente a precisi target numerici, in relazione alla necessità di un'attività di monitoraggio puntuale coinvolgendo nella stessa le strutture deputate dell'ARPAC, al fine di garantire modalità operative, frequenza, parametri, metodi di analisi e tempi di esecuzione in conformità con quanto stabilito dal DLgs 36/2003 (cfr. ad es. Allegato 2 Tabelle 1 e 2 per il percolato). In tal senso si prende atto di quanto dichiarato dal proponente che eventuali indagini derivanti da criticità di tipo ambientale che dovessero verificarsi nel corso delle fasi di gestione e post-gestione saranno esplicate previo accordo con l'ARPAC. Nel merito si raccomanda, inoltre, di provvedere alla definizione puntuale dei bioindicatori proposti nell'elaborato integrativo denominato "Appendice al SIA";
- b. che l'esito della Commissione come sopra riportato è stato comunicato alla S.A.P. NA S.p.a. con nota prot. regionale n. 430988 del 17/06/2013;
- c. che la S.A.P. NA S.p.a. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante bonifico del 19/12/2011, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;

- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 16/05/2013, relativamente agli *“Interventi di riqualificazione morfologica della discarica di Paenzano 2 in loc. Schiava nel Comune di Tufino (NA)”*, proponente S.A.P. NA S.p.a. - con sede in Piazza Matteotti 1 c/o Palazzo della Provincia nel Comune di Napoli - con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 garantire l'interfaccia tra l'iter di cui all'art. 242 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii. e le attività di cui al Piano di gestione operativa di cui al DLgs 36/2003 e s.m.i.di, attraverso l'acquisizione, in relazione a quanto previsto dall'art. 252 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., preliminare dell'espressione formale da parte del soggetto istituzionale competente in relazione alla compatibilità tecnica nonché temporale del progetto in esame, essendo l'area in oggetto ricompresa nell'ex Sito di Interesse Nazionale (SIN) Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano (D.M. 10 gennaio 2000 - D.M. 8 marzo 2001 - D.M. 31 gennaio 2006), inquadrato nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC), appartenente alla sub-perimetrazione dell'ex SIN con la denominazione *“Discarica località Schiava Paenzano II”* – Codice 3085A002;
 - 1.2 utilizzare esclusivamente il compost fuori specifica CER 19.05.03, prodotto in seguito all'introduzione dei nuovi processi di trattamento negli impianti STIR, quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura della discarica, in conformità con quanto previsto dal Disciplinare regionale di cui alla DGR 426/2011: *“per la copertura superficiale finale delle discariche, in applicazione di quanto previsto dal punto 1 del paragrafo 2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 36/03 e dall' autorizzazione alla costruzione ed alla gestione della discarica, devono essere garantite, tra le altre, le seguenti condizioni:*
 1. *il biostabilizzato deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella 1 colonna B;*
 2. *Il biostabilizzato deve essere conforme ai criteri di ammissibilità di cui al DM 27/09/2010 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;*
 - 1.3 adeguare il progetto alle condizioni imposte dalla DGR 426/2011 ed in particolare alle seguenti:
 3. *l'utilizzo del biostabilizzato deve essere espressamente previsto nel Piano di Ripristino Ambientale della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica e deve essere riportato come operazione di recupero di rifiuti [R10];*
 4. *il biostabilizzato deve essere miscelato al terreno nella proporzione del 50% ed utilizzato per un primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza;*
 5. *venga posto su questo primo strato un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza; lo spessore di questo secondo strato potrà essere superiore ai 50 cm in considerazione della destinazione d'uso finale prevista per l'area.*
- Si prescrive, inoltre:
 - 1.4 l'acquisizione di pareri preventivi in relazione all'inquadramento del sito, ricadente nella perimetrazione dell'ex Autorità di Bacino Nord Occidentale (attualmente confluita nell'“Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale” con DPGR n. 143 del

15/05/2012), in quanto, come indicato dallo stesso SIA nell'ambito del Quadro Programmatico, l'area d'interesse:

- o rientra per il margine occidentale, in zona a Rischio Frana R3 elevato e Pericolosità da frana P3;
- o rispetto al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Nord-Occidentale della Campania (PSAI), con riferimento alla carta del Rischio da frana, l'area viene identificata come "cava" e considerata come una zona il cui livello di rischio e suscettibilità potrà essere definito a seguito di studi ed indagini di dettaglio mirati alla verifica delle condizioni di stabilità;
- o rispetto al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Nord-Occidentale della Campania (PSAI), con riferimento alla carta del Rischio idraulico, l'area è perimetrata come una zona R4: zona il cui livello di rischio è molto elevato;
- o con riferimento alla carta della Pericolosità idraulica, l'area è perimetrata come zona Pa: Area di cava a suscettibilità alta per fenomeni di trasporto liquido e solido da alluvionamento;

1.5 il rispetto del DLgs 36/2003 All. 1 par. 2.3 *"Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia"* in relazione al sistema di regimentazione delle acque meteoriche allontanate per gravità dal perimetro dell'impianto attraverso il canale di raccolta previsto lungo il perimetro dell'invaso, valutando l'opportunità di provvedere al dimensionamento con un Tempo di ritorno maggiore (50 anni), comunque concordato con l'Autorità di Bacino competente in relazione a quanto rilevato sopra;

1.6 che il posizionamento dei nuovi pozzi avvenga valutando le opportune profondità e pendenze, in modo da coprire l'intera area della discarica legandosi al preesistente sistema di drenaggio di fondo, tenendo in stretta considerazione lo stato attuale dell'impianto di gestione del percolato, che potrebbe presentare ristagni sul fondo della discarica, eventualmente comportando a puro titolo di esempio: una diminuzione della stabilità dell'ammasso dei rifiuti con la possibile formazione di superfici di scivolamento in grado di provocare smottamenti di frazioni anche considerevoli; un aumento del carico idrostatico di percolato sulla copertura di fondo con la formazione di un battente idrico che regola la potenziale fuoriuscita di liquame e la conseguente immissione nel sottosuolo; peggioramento delle caratteristiche qualitative del percolato che si carica maggiormente di sostanze inquinanti contenute nei rifiuti per effetto di un tempo di contatto più lungo;

1.7 di implementare le batterie di indicatori proposti unitamente a precisi target numerici, in relazione alla necessità di un'attività di monitoraggio puntuale coinvolgendo nella stessa le strutture deputate dell'ARPAC, al fine di garantire modalità operative, frequenza, parametri, metodi di analisi e tempi di esecuzione in conformità con quanto stabilito dal DLgs 36/2003 (cfr. ad es. Allegato 2 Tabelle 1 e 2 per il percolato). In tal senso si prende atto di quanto dichiarato dal proponente che eventuali indagini derivanti da criticità di tipo ambientale che dovessero verificarsi nel corso delle fasi di gestione e post-gestione saranno esplicate previo accordo con l'ARPAC. Nel merito si raccomanda, inoltre, di provvedere alla definizione puntuale dei bioindicatori proposti nell'elaborato integrativo denominato "Appendice al SIA";

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

4. DI trasmettere il presente atto:

- al proponente S.A.P. NA S.p.a., con sede in Piazza Matteotti 1 c/o Palazzo della Provincia nel Comune di Napoli;
- all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- alla Provincia di Napoli, con sede in Piazza Matteotti - 80133 Napoli;
- al Comune di Tufino, con sede in Via Municipio, 2 - 80030 Tufino (NA)
- allo STAP di Napoli, con sede c/o il Centro Direzionale, isola C5 - 80100 Napoli.

5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr.ssa Simona Brancaccio